



Procura della Repubblica di Lecce

Prot. 4083/25 E.
4084/25.U

Il Procuratore della Repubblica

rilevato che a seguito dell'entrata in vigore del DM 217/2023 come risulta dal decreto 27 dicembre 2024, nr. 206 del Ministero della Giustizia (vigente dal 30/12/2024), **dall'1.1.2025** è obbligatoria la trasmissione telematica al Gip e al Tribunale ordinario mediante l'applicativo ministeriale APP di atti, documenti, richieste e memorie in udienza preliminare, per **l'applicazione della pena su richiesta delle parti**, nel procedimento **per decreto penale**, in caso di sospensione del procedimento con **messaggio alla prova** e nella **fase predibattimentale e dibattimentale** (ad eccezione dei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale - cioè quelli relativi alle misure cautelari - e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, per i quali il deposito degli atti può aver luogo anche con modalità non telematiche sino al 31.12.2025);

Rilevato che, a partire dal **1.4.2025** sarà obbligatorio anche il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti in fase di **giudizio direttissimo, giudizio abbreviato e giudizio immediato** e sarà obbligatoria l'**iscrizione con modalità telematiche delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.**

Rilevato che durante l'utilizzo dell'applicativo APP nella fase delle iscrizioni delle notizie di reato è stata constatata l'impossibilità di utilizzare tale procedura per i fascicoli provenienti da altro Ufficio giudiziario e trasmessi per competenza, nonché per le notizie di reato trasmesse mediante PEC da Uffici pubblici o depositate su supporto cartaceo;

Rilevato, ancora, che l'applicativo APP non consente – in ogni caso – di formare e trasmettere in via digitale il fascicolo per il dibattimento *ex art. 553 c.p.p.*, in quanto non è prevista la funzione che rende visibile al giudice del dibattimento i soli atti indicati dall'art. 431 c.p.p.

Rilevato, altresì, che per i procedimenti in fase predibattimentale/dibattimentale APP non consente, allo stato, di esercitare l'azione penale nei casi in cui l'imputato debba essere citato *ex art. 550 c.p.p.* dinanzi ad un tribunale diverso da quello distrettuale (ovvero al tribunale di Brindisi o di Taranto), né di depositare la relativa lista testimoniale;

Rilevato, altresì, che per le medesime ragioni tecniche, allo stato, non risulta possibile il deposito tramite APP dell'atto di impugnazione dinanzi ai tribunali di Brindisi e Taranto *ex art. 582 c.p.p.*;

Visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p.

Sentiti il Mag.Rif. e il R.I.D. requirente;

dispone

che a partire **dall'1.4.2025** possano essere compiuti con modalità analogiche:



- a) l'iscrizione delle notizie di reato costituite da fascicoli trasmessi da altri Uffici giudiziari per ragioni di competenza nonché delle notizie di reato trasmesse mediante PEC da Uffici pubblici o depositate su supporto cartaceo;
- b) la formazione e il deposito del fascicolo per il dibattimento ex art. 553 c.p.p.;
- c) l'esercizio dell'azione penale nei procedimenti nei quali l'imputato deve essere citato dinanzi ai tribunali di Brindisi e Taranto;
- d) la trasmissione e il deposito di ogni atto conseguente all'esercizio dell'azione penale nell'ipotesi di cui al punto precedente (lista testimoniale e fascicolo per il dibattimento);
- e) il deposito degli atti di impugnazione da depositare ex art. 582 c.p.p. presso i tribunali di Taranto e Brindisi.

Si comunichi:

- ai Procuratori Aggiunti - Sede
- ai Magistrati dell'Ufficio - Sede
- al Procuratore Generale della Repubblica - Lecce
- al Presidente del Tribunale - Lecce
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Lecce
- al Presidente della Camera Penale - Lecce
- alla Direzione Generale dei Servizi Informatici - Roma

Lecce, 28 marzo 2025

Il Procuratore della Repubblica

Giuseppe Capocchia

